



TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO

Sezione Fallimentare

Il Tribunale Fallimentare, riunito in camera di consiglio nelle persone di

Dott.ssa Laura Scarlatelli	Presidente
Dott.ssa Rosa Napolitano	Giudice
Dott.ssa Claudia Carissimi	Giudice relatore

ha pronunciato il seguente

DECRETO

visto il ricorso per concordato preventivo con riserva n. R.G. 1/2021 presentato, ai sensi dell'art. 161 comma 6 L.F., in data 21/04/2021 dalla Venditti Michele s.a.s., P. C.F. 00992730705, con sede in Cercemaggiore (CB), alla c.da Macchie n.7, in persona del legale rappresentante e socio accomandatario Michele Venditti, rappresentata e difesa dall'avv. Sandro Cutone, con domicilio digitale presso l'indirizzo pec del difensore avvsandrocutone@pec.giuffre.it ;

rilevato che l'art. 161 comma 6 L.F. consente all'imprenditore che versi in uno stato di crisi di depositare istanza di ammissione alla procedura di concordato preventivo, con riserva di successivo deposito e specifica del piano nonché del contenuto esatto della proposta che andrà a proporre ai creditori e, altresì, con riserva di deposito della documentazione prescritta dall'art. 161 comma 2 e 3 L.F.;

rilevato che la norma dispone che il Tribunale debba fissare un termine (compreso tra i 60 ed i 120 giorni) per l'effettivo deposito della proposta completa in ogni sua parte, termine prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni;

rilevato, altresì, che in ossequio a quanto statuito dall'art. 161 comma X L.F., quando pende procedimento per la dichiarazione di fallimento, il termine di cui al VI comma è di 60 giorni, prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre 60 giorni;

considerato che, fermo il distinguo tra il ricorso per concordato preventivo ed il piano-proposta, anche nell'ipotesi della "riserva" di concordato il Tribunale deve verificare, preliminarmente, l'esistenza non solo dei requisiti formali del ricorso ma anche della legittimazione del proponente che deve sussistere sin da subito e che condiziona la concessione del termine di cui al citato comma 6; infatti, detta preliminare verifica di legalità e legittimità da parte del Tribunale è giustificata dal fatto che, pur essendo postergato il momento della comunicazione ai creditori del contenuto del piano e della proposta, gli effetti dell'ammissione alla procedura divengono opponibili ai terzi dalla data di iscrizione nel registro delle imprese del ricorso "con riserva"; formalità, questa, che deve intendersi di fatto coincidente con il deposito stesso del ricorso, atteso che la norma dispone che l'adempimento sia curato dalla Cancelleria proprio in esito al deposito del ricorso;

ritenuto, quindi, che l'immediato controllo del Tribunale riguarda sia i profili di regolarità formale del ricorso sia di legittimità di accesso alla procedura (mediante il riscontro della giurisdizione e competenza del giudice adito e dell'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'ammissione al concordato), onde, in questa sede il Tribunale deve verificare:

1. il deposito, unitamente alla domanda con riserva, dei bilanci degli ultimi tre esercizi, e dell'elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti, ex art. 161 comma 6 L.F.;

2. l'avvenuto adempimento di cui all'art. 152 comma 2 L.F. in tema di legittimazione dell'organo rappresentativo,

3. che il debitore nei due anni precedenti non abbia presentato altra domanda del medesimo tenore alla quale non abbia fatto seguito l'omologazione del concordato o la ristrutturazione;

4. la competenza del Tribunale adito;

5. la presenza in capo al proponente del requisito soggettivo ed oggettivo per essere ammesso alla procedura di negoziazione della crisi;

preso atto, nella specie, che il Tribunale di Campobasso è competente per territorio, risultando la sede legale della società proponente in Cercemaggiore (CB);

verificato che la proponente riveste la qualità di imprenditore commerciale fallibile, che unitamente al ricorso sono stati depositati i modelli Unico per la dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni, che la domanda è sottoscritta da Michele Venditti quale socio accomandatario e legale rappresentante della società e risulta deliberata all'unanimità dai soci per atto di notaio depositato in atti, ai sensi dell'art. 152 L.F.;

preso atto che non emergono vicende che possono integrare il requisito di inammissibilità di cui all'art. 161 comma 9 L.F.;

visto l'allegato elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti;

ritenuta l'opportunità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 163, comma 2, n. 3 e 161, comma 6, L.F., di nominare, sin da ora, un commissario giudiziale che vigili attentamente sul debitore e sull'attività da questi posta in essere, effettuando, in particolare: 1) un controllo costante in relazione alla gestione economico-finanziaria dell'impresa, alla serietà delle attività poste in essere dal debitore per la predisposizione del piano concordatario e al rispetto degli obblighi informativi; 2) una vigilanza in merito al compimento, da parte del debitore, di una delle condotte previste dell'art. 173 L.F.; 3) la vigilanza sull'amministrazione dei beni e sull'esercizio dell'impresa, da parte del debitore, ai sensi dell'art. 167 L.F.; 4) la formulazione di pareri obbligatori, ma non vincolanti, nei casi tassativamente previsti dalla legge;

visto l'art. 161 comma 6 L.F.;

CONCEDE

alla società ricorrente, Venditti Michele s.a.s., P. C.F. 00992730705, con sede in Cercemaggiore (CB), alla c.da Macchie n.7, il termine di giorni 100 dalla data di deposito del presente provvedimento in Cancelleria, per il deposito del piano e di tutta la documentazione prevista dall'art. 161 comma 2 e 3 L.F.;

NOMINA

Commissario giudiziale la dott.ssa Lorenza Brienza;

FISSA

il termine di giorni quindici dalla comunicazione del presente provvedimento per il deposito da parte della ricorrente nella cancelleria della sezione fallimentare del Tribunale della somma di euro € 15.000,00 a titolo di fondo spese, mediante versamento sul conto corrente intestato alla procedura alla cui apertura provvederà il commissario;

DISPONE

che il debitore depositi in Cancelleria a cadenza periodica di gg. 30 una relazione di aggiornamento sulla gestione economica e finanziaria e sull'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano sotto la vigilanza del commissario nominato;

DISPONE

che la situazione finanziaria dell'impresa, depositata mensilmente dal debitore, venga pubblicata, entro il giorno successivo, nel registro delle imprese a cura del cancelliere;

AVVERTE

il debitore che può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione solo previa autorizzazione del Tribunale e che tutti i crediti dei terzi (ove legittimi e non preordinati) sorti per effetto degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione compiuti successivamente al deposito del ricorso sono prededucibili ai sensi dell'art. 111 L.F.;

DELEGA

la trattazione della presente procedura al giudice dott.ssa Claudia Carissimi.

Manda la Cancelleria per la comunicazione alle parti ed al commissario e per gli adempimenti di legge (comunicazione ed iscrizione del presente decreto nel Registro delle Imprese).

Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 24 giugno 2021.

Il giudice relatore

Dott.ssa Claudia Carissimi

Il Presidente
Dott.ssa Laura Scarlatelli